



Il Patronato Inac-Cia entra nel 51° anno di attività tra riconoscimenti e obiettivi futuri

Dal 1970 tuteliamo le persone

Giovani e anziani chiedono pensioni eque

Inac-Cia 1970-2020 Celebrato il cinquantennale

Gli auguri delle Istituzioni

Un traguardo importante sancito dalle missive del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali Andrea Orlando. Le alte cariche dello Stato, in occasione delle celebrazioni del cinquantennale di Inac-Cia svoltesi presso l'Università Pontificia di Roma lo scorso



14 settembre, hanno fatto giungere al presidente di Inac Antonio Barile e alla platea dei delegati territoriali del patronato parole di apprezzamento per l'attività svolta fin dal 1970, anno in cui è stato riconosciuto all'Istituto lo status di pubblica utilità. Ai complimenti si sono sommati gli auguri per proficuo e lungo cammino nella direzione della tutela delle persone e dei loro diritti. Proprio il cinquantennale è stato occasione per il Ministro del Lavoro per anticipare l'incontro con la delegazione



di Inac, per discutere delle proposte in tema di pensioni, previdenza e welfare. In quel contesto sono state illustrate le proposte portate avanti dal Inac, di concerto con l'Associazione Nazionale pensionati e con Agia-Associazione giovani di Cia-Agricoltori Italiani, per una riforma del sistema pensionistico che favorisca il ricambio generazionale nel mondo del lavoro, prevedendo anche pensioni di "garanzia" più dignitose per chi avuto carriere penalizzate come

I ringraziamenti del presidente Inps: patronati fondamentali

Negli ultimi 18 mesi abbiamo gestito 15 milioni in più di utenti destinatari di bonus, cassa integrazione, reddito di emergenza, più proroghe della Naspi, per un ammontare di oltre 45 miliardi di euro". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, parlando nel corso della celebrazione del cinquantennale di attività del patronato Inac. Tridico, ha sottolineato nel suo intervento di fronte a centinaia di dirigenti Inac delle regioni e delle province, l'importanza del ruolo dei patronati durante l'emergenza



pandemica, ha spiegato come sia "necessario passare a un welfare che non si limiti a garantire diritti e condizioni di vita minimali per chi vive ai margini della società, ma che assicuri benessere in termini di qualità della vita e della convivenza sociale di tutti i cittadini". Per il presidente dell'Inps occorre "un nuovo paradigma in cui il welfare diviene un investimento sociale".

quelle in agricoltura. Dal podio dell'Aula Minor si sono alternati gli interventi del Direttore Generale Inac Laura Ravnagnan, dei presidenti di Anp e Agia, Alessandro Del Carlo e Stefano Francia e del presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino.



L'opera d'arte di Maupal per festeggiare Inac

Il famoso artista urbano, Mauro Pallotta in arte Maupal esce nuovamente dal cliché e realizza un'opera per celebrare il cinquantennale del Patronato Inac - Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini. Si tratta di un disegno su carta con una tiratura di sole 26 repliche 18 delle quali destinate agli operatori di Patronato con la maggiore anzianità di servizio. Il titolo dell'opera è: "Diamoci una mano, arzi due".

Sommario

Previdenza complementare

I contributi sono deducibili a prescindere da chi li versa
a pagina 4

Ausili e protesi per disabili

Il certificato medico non ha "scadenza"
a pagina 4

Bonus facciate

Detrazione Irpef al 50%
a pagina 5

Le attività usuranti

I vantaggi per il pensionamento
a pagina 7



PENSIONI

A cura di Francesco Ambrosio

La quattordicesima spetta anche ai superstiti

La somma aggiuntiva sulla pensione stabilita fin dal 2007 dal Governo Prodi, impropriamente definita "quattordicesima", in linea generale spetta anche al coniuge superstite. Se il vedovo/vedova è titolare di una pensione propria, la somma aggiuntiva spetta solo su questa pensione; se invece è titolare solo della pensione di reversibilità spetta su quest'ultima. Il diritto alla somma aggiuntiva scatta a condizione che il pensionato abbia almeno 64 anni di età e possieda redditi personali non superiori a due volte l'importo del trattamento minimo Inps. Due esempi possono aiutare a capire meglio:

1. pensionato con 70 anni di età e 25 anni di contributi, titolare di pensione di vecchiaia di importo pari ad € 600/mese e di pensione di reversibilità, per un totale di "redditi da pensione" pari a

€ 960/mese, ovvero, inferiore a due volte il trattamento minimo pensionistico. Il pensionato in questione ha diritto alla somma aggiuntiva, determinata tenendo conto solo dei suoi contributi;

2. pensionato titolare della sola pensione di reversibilità; l'originaria pensione ammontava ad € 1200/mese ed ha avuto origine grazie a 30 anni di contributi. L'importo della pensione di reversibilità è pari al 60% dell'importo originario. Il pensionato ha diritto alla somma aggiuntiva determinata in base ai contributi posseduta dal defunto ma solo per la quota di reversibilità (60%).

L'erogazione della somma aggiuntiva dovrebbe avvenire in automatico, in caso contrario l'interessato si potrà rivolgere al Patronato INAC.

L'eventuale recupero di somme indebitate si estende agli eredi

Con una recente sentenza, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che se nella pensione originaria sono state erogate somme non dovute, il recupero delle stesse può essere effettuato anche sulla pensione di reversibilità, se il beneficiario ha accettato l'eredità. Se il soggetto deceduto ha dolosamente sottaciuto all'Inps fatti e circostanze incidenti sulla pensione, l'erede sarà quindi

tenuto alla restituzione di quanto indebitamente erogato, nel limite della prescrizione decennale. Il comportamento doloso può configurarsi sia con un'azione positiva, ad esempio la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di incompatibilità, che in una omissione, ovvero, nell'inosservanza di obblighi di comunicazione previsti per legge.



Con la totalizzazione il calcolo è sempre contributivo

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato alcuni aspetti della totalizzazione: possibilità per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione. Con la totalizzazione, l'importo della pensione viene determinato esclusivamente con il sistema contributivo, anche per quei lavoratori che hanno almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 1995. Questi ultimi, in assenza della totalizzazione, avrebbero avuto diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo, sino a tutto il

2011. A differenza della totalizzazione, il pensionamento con il "cumulo", preserva i criteri di calcolo propri di ciascuna gestione previdenziale. Il diritto alla pensione sorge a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contributi e 65 anni di età, o che abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età. C'è solo una circostanza in cui il lavoratore può mantenere i criteri di determinazione retributivo o misto ed è il caso in cui ha raggiunto il diritto autonomo a pensione nelle gestioni pubbliche obbligatorie.

Come e quando si versano i contributi volontari nella Gestione Separata

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta alla Gestione separata Inps, dai lavoratori iscritti che hanno cessato il rapporto lavorativo ed il conseguente versamento della contribuzione obbligatoria. L'autorizzazione ai versamenti volontari ha l'obiettivo di costituire una provvista contributiva utile al lavoratore per ottenere la pensione. Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve aver accreditato nella Gestione separata Inps, almeno un anno di contributi negli ultimi 5, oppure, almeno 5 anni complessivi

di contributi. Una volta richiesta ed ottenuta, l'autorizzazione valida fino al momento del pensionamento ed è possibile sospendere e poi riprendere il versamento, senza dover presentare una nuova domanda. È utile ricordare che non è possibile procedere al versamento dei contributi volontari successivamente alla liquidazione della pensione e che qualora ciò avvenisse, all'interessato non resta altro che chiedere la liquidazione della pensione supplementare a carico della gestione separata Inps.

Le pensioni nel 2021



In attesa di conoscere i contenuti dell'ennesima riforma delle pensioni, i cui contorni ad oggi sono quanto mai variegati (!), riteniamo utile ricapitolare brevemente le principali possibilità di pensionamento vigenti fino a fine anno. È possibile ottenere la **pensione di vecchiaia** con 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi. I lavoratori addetti a mansioni gravose e con almeno 30 anni di contributi, non titolari di Ape social, possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 66 anni e 7 mesi di età. I lavoratori con invalidità di almeno l'80% e con almeno 20 anni di contributi, possono andare in pensione al compimento del 61° anno di età se uomini e 56° anno di età se donne. Per questi ultimi, la decorrenza effettiva della pensione avverrà dopo 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti suddetti. Per la **pensione anticipata** occorrono almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; la pensione decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Fino a fine anno i lavoratori possono andare in pensione con "**Quotaroo**", per la quale occorre l'età minima di 62 anni e almeno 38 anni di contributi. La pensione Quotaroo viene liquidata trascorsi 3 mesi dalla domanda per i lavoratori del settore privato, 6 mesi per il settore pubblico, con l'eccezione del comparto scuola che ha un'unica data di pensionamento, ovvero, il 1° settembre dell'anno in cui vengono raggiunti i requisiti. Il lavoratore che ha accreditato almeno un anno di contributi prima del compimento del 19° anno di età ed appartiene ad una delle categorie sotto elencate, può richiedere la pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto a 41 anni:

- a. disoccupati;
- b. invalidi almeno al 74%;
- c. caregivers e addetti alle mansioni gravose.

In questa ipotesi devono essere presentate due domande, una per il riconoscimento dei requisiti di accesso e l'altra per la pensione. Fino a fine anno i soggetti di cui sopra possono richiedere l'APE Sociale, se hanno compiuto 63 anni di età ed hanno almeno 30 o 36 anni di contributi, a seconda della categoria. Le lavoratrici possono utilizzare il sistema di pensionamento **Opzione donna**, a condizione che entro la fine del 2020 abbiano accreditato almeno 35 anni e 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni per le autonome. L'effettivo pensionamento avverrà dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. I lavoratori impegnati in **mansioni usuranti e notturne**, possono richiedere la pensione se hanno compiuto 61 anni e 7 mesi di età ed hanno almeno 35 anni di contributi. In linea generale, gli "aspiranti pensionati", possono perfezionare il requisito contributivo utilizzando il **cumulo**, ovvero la possibilità di valorizzare ai fini pensionistici gli spezzoni di contributi non sovrapposti, accreditati in diverse gestioni previdenziali. Con tale sistema può essere richiesta la pensione di vecchiaia, l'anticipata, Quotaroo, la pensione di inabilità e la pensione indiretta. Il cumulo è consentito anche a chi ha contribuito alle casse previdenziali dei liberi professionisti, ad eccezione di Quotaroo e per l'Ape sociale. Non utilizzabile per l'Opzione donna, lavori usuranti, lavori gravosi. Per i lavoratori del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, Fondo volo, Fondo di previdenza degli sportivi professionisti, Fondo clero, autoferrottravvieri, alcune categorie di lavoratori iscritti all'ex-Enpals e per alcune categorie di lavoratori marittimi sono previste specifiche disposizioni che consentono il pensionamento con requisiti diversi da quelli sopra descritti.

ROMOLO ESPOSITO

Accesso ai servizi telematici dell'Inps: STOP ai PIN dal 30 Settembre 2021

Si conclude il periodo di transizione verso i nuovi strumenti di autenticazione digitale, con il definitivo addio ai PIN per accedere all'area riservata dell'Inps. Il 30 settembre sarà l'ultimo giorno per poter attivare i nuovi strumenti di autenticazione, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I PIN ancora in uso saranno dismessi, con l'unica eccezione di quelli rilasciati ai cittadini residenti all'estero, non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Chi non sarà in grado di utilizzare i nuovi strumenti digitali, può delegare un'altra persona. Il delegato potrà quindi accedere al sito dell'Inps con le proprie credenziali, anche per gestire il profilo di altra persona, scegliendo se operare in prima persona o per conto del delegante. Per il conferimento delle delega il delegante dovrà recarsi

presso un qualsiasi sportello Inps, consegnando l'apposito modulo di richiesta di registrazione della delega e copia del proprio documento di identità. La registrazione della delega può essere effettuata da persona diversa dal delegante, solo in caso di minore o soggetto a tutela/curatela o amministrazione di sostegno, oppure impossibilitato per ragioni sanitarie a recarsi presso l'Istituto, attestato da certificato medico. Si può delegare solo una persona e ciascun delegato può gestire fino ad un massimo di cinque persone. La durata della delega è definita dallo stesso delegante al momento del conferimento della stessa ma in assenza di specifica indicazione, sarà considerata a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del delegante di revocarla in qualsiasi momento.

FRANCESCO AMBROSIO

I contributi figurativi: cosa sono, quando spettano, come si possono utilizzare



Come certamente il lettore saprà, i contributi pensionistici vengono accreditati in funzione dell'effettivo svolgimento di lavoro. Esistono però dei contributi che non sono correlati ad una prestazione lavorativa ma vengono riconosciuti in forza di legge in particolari circostanze. In questo numero prendiamo in considerazione i casi di Assegno Ordinario di Invalidità, Pensione di inabilità, invalidità civile, congedo per maternità/paternità.

Assegno di invalidità, pensione di inabilità ed invalidità civile

cosa sono, quando spettano, come si possono utilizzare

Il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) ed in talune circostanze, della pensione di inabilità, consente l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi utili per la pensione di vecchiaia o per il nuovo riconoscimento dell'AOI. Per poter ottenere l'AOI, l'interessato deve possedere almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni accreditati nel quinquennio antecedente la domanda. Se durante l'erogazione dell'AOI non ci sono stati contributi accreditati per attività lavorativa, per confermare la prestazione in commento è quindi possibile utilizzare i contributi figurativi automaticamente accreditati. Purtroppo tale possibilità è consentita solo ai lavoratori dipendenti, ad esclusione degli operai agricoli ma non ai lavoratori autonomi, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione nel 2010. La contribuzione figurativa in commento, come sopra riportato, è valida per il raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia ma non ha alcun valore per la determinazione dell'importo. Un esempio può aiutare a comprendere meglio: lavoratore dipendente con 17 anni di contributi da attività lavorativa e 3 anni in cui ha percepito l'AOI; al compimento dell'età minima per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni, i 3 anni durante i quali ha percepito l'AOI sono utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo di 20 anni per ottenerla ma non incideranno in alcun modo per determinarne l'importo. A differenza della generalità delle altre pensioni, l'AOI non è reversibile, per cui, in caso di decesso del titolare dell'assegno, gli eredi devono richiedere la "pensione indiretta", che verrà erogata solo se il pensionato deceduto aveva almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio antecedente il decesso. Anche in queste circostanze il periodo di erogazione dell'AOI è utile per raggiungere i requisiti contributivi. A differenza dell'AOI, la pensione di inabilità consente l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa solo in caso interruzione della stessa pensione a causa del recupero della capacità lavorativa dell'ex inabile. Anche in questa ultima circostanza la contribuzione figurativa è utile solo al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia ma non anche per determinarne l'impor-

to. Non beneficia di alcuna contribuzione figurativa il titolare dell'invalidità civile con alcune eccezioni che riguardano i lavoratori dipendenti sordomuti, invalidi civili con invalidità superiore al 74%, gli invalidi di guerra e per causa di servizio del pubblico impiego, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, che possono richiedere per ogni anno di lavoro svolto successivamente al riconoscimento dello status di invalido, l'accREDITAMENTO di 2 mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di 5 anni. Per quest'ultima casistica, i contributi figurativi rilevano sia per il raggiungimento del requisito contributivo minimo che per la determinazione dell'importo della pensione di vecchiaia. **Congedo di maternità e congedo parentale.** In caso di gravidanza la lavoratrice dipendente deve fruire di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto o in alternativa, un mese prima e quattro dopo. Oltre al diritto alla retribuzione, per i periodi di cui sopra, alla gestante spetta l'accREDITAMENTO figurativo dei contributi. L'accREDITAMENTO spetta anche per i periodi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro ma al momento della domanda di maternità, oltre all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad una gestione esonerativa, sostitutiva, ecc., la gestante deve avere almeno cinque anni di contributi accreditati quale dipendente. Il diritto al congedo, all'indennità ed all'accREDITAMENTO figurativo, spetta anche alle iscritte alla Gestione separata Inps, anche se non vi è astensione dall'attività lavorativa. I contributi figurativi in commento, sono utili sia per ottenere la pensione, che per determinarne l'importo. Anche per i periodi di congedo parentale fruiti durante il rapporto di lavoro, danno diritto ai contributi figurativi, mentre per gli stessi periodi beneficiati al di fuori del rapporto di lavoro, l'interessata può chiedere riscatto o la prosecuzione volontaria. In quest'ultimo caso, l'interessata deve avere almeno cinque anni di contributi come dipendente.

ROMOLO ESPOSITO

Assegno Ordinario di Invalidità

La trasformazione in pensione di vecchiaia

L'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) viene trasformato d'ufficio dall'Inps in pensione di vecchiaia, al compimento del 67° anno di età del titolare, se lo stesso ha almeno 20 anni di contributi accreditati. Con la trasformazione in pensione, l'ex titolare di AOI non corre più il rischio di vedersi revocato l'assegno per il venir meno del requisito sanitario, ovvero la perdita o la riduzione della capacità lavorativa. A trasformazione avvenuta, il pensionato può cumulare senza limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro ed in caso di decesso gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità. Gli anni di fruizione dell'AOI sono coperti dai contributi figurativi (vedi articolo specifico a pagina 2/3), utili per raggiungere il requisito di almeno 20 anni di contributi necessari per la trasformazione. Ad esempio, se quando ha ottenuto l'AOI il Sig. Mario aveva 15 anni di contributi accreditati e per 10 anni ha incassato l'AOI senza aver mai prestato attività lavorativa, al compimento del 67° anno

di età, l'Inps considererà 25 anni di contributi (15 effettivi e 10 figurativi) per liquidare la pensione di vecchiaia, anche se i dieci anni di contributi figurativi non saranno utili per determinarne l'importo. Attenzione però: l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi durante il periodo in cui è stato erogato l'AOI, interessa solo i lavoratori dipendenti, per gli autonomi la trasformazione è condizionata dal possesso di effettivi 20 anni di contributi accreditati. Per i titolari di pensione di inabilità, la trasformazione non avviene d'ufficio ma solo se il titolare presenta all'Inps una specifica domanda. Il requisito contributivo minimo rimane lo stesso, almeno 20 anni di contributi accreditati.

TATIANA SANROCCHI



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per l'anno in corso, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

con il sostegno di
J.P.Morgan

Sei un produttore? Vuoi vendere con noi?
ISCRIVITI AL NOSTRO PORTALE

DAL CAMPO ALLA TAVOLA

www.dalcampoallatavola.it

Per maggiori informazioni
Info-dalcampoallatavola@cia.it

Per iscriverti
Inquadra il QR Code

Previdenza complementare

I contributi sono deducibili a prescindere da chi li versa

Il datore di lavoro, trattenendo l'onerare dalla retribuzione del dipendente, deve scalare le somme a carico del lavoratore e non deve effettuare la ritenuta sugli importi eventualmente dovuti per lo stesso titolo dal datore di lavoro. Questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate, con la risposta fornita ad un datore di lavoro, che invece riteneva deducibili solo le somme sostenute dal dipendente e da assoggettare a ritenuta d'acconto quelle versate dal datore di lavoro, nell'interesse dello stesso dipendente. Come il lettore saprà, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di € 5.164,57. L'esclusione dall'imposizione fiscale interessa anche i versamenti effettuati da parte di uno solo dei soggetti del rapporto,

datore di lavoro o dipendente. L'interpretazione diversa andrebbe contro lo spirito della norma, che intende favorire ed incentivare il ricorso dei lavoratori dipendenti a quella che risulta sempre più, una vitale forma di integrazione della pensione. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo complessivo non superiore a € 5.164,57. Il datore di lavoro quindi, in ogni caso e fine al limite monetario sopra detto, nel cedolino del dipendente deduce i contributi a carico dello stesso lavoratore e non effettua alcuna ritenuta su quelli a suo carico.

CT

Comunicazione reddituale (RED) omessa

La sospensione delle prestazioni legate al reddito per gli anni 2017 e 2018

Ogni anno l'Inps attiva una campagna di rilevazione dei redditi conseguiti dai percettori di prestazioni non solo pensionistiche, il cui diritto o il cui importo è correlato al rispetto di specifici limiti reddituali. Nel caso in cui l'interessato non comunichi all'Inps tramite il modello RED, i redditi eventualmente percepiti, la prestazione viene sospesa. Trascorsi 60 giorni dalla sospensione senza che l'interessato provveda alla comunicazione dei redditi influenti sulla prestazione, l'Istituto ne dispone la revoca. Il sistema appena descritto deve avvenire entro l'anno successivo alla conclusione della relativa campagna RED. La campagna RED 2018, inerente i redditi eventualmente percepiti nel 2017, si è conclusa dopo alcuni solleciti, l'otto giugno 2020. La campagna RED 2019, inerente i redditi eventualmente percepiti nel 2018, si è conclusa, anche per quell'anno dopo alcuni solleciti, il trentuno marzo scorso.

Al fine di non gravare oltre modo sulle tasche degli interessati, l'Inps ha disposto una trattenuta del 10% dell'importo della prestazione in pagamento, comunque non superiore a € 13,69/mese e salvaguardando ove riconosciuto il cd "trattamento minimo", per agosto e settembre. L'Istituto ha provveduto ad informare i soggetti interessati, invitandoli a presentare quanto necessario entro il 15 settembre scorso. Sul cedolino di riepilogo della prestazione interessata dalla trattenuta, è riportata la voce "trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008". Se l'interessato non ha provveduto a presentare il modello RED entro la predetta data, l'Inps ha disposto la revoca definitiva della prestazione legata al reddito, per gli anni 2017 e/o 2018.

ROMOLO ESPOSITO

Ausili e protesi per disabili

Il certificato medico non ha "scadenza"

I portatori di handicap in situazione di gravità che vogliono acquistare ausili e protesi che agevolano la loro autonomia e integrazione, possono fruire dell'aliquota IVA ridotta al 4%. Il certificato che attesta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente del portatore di handicap in situazione di gravità ed il sussidio tecnico e/o informatico acquistabile con l'aliquota IVA ridotta al 4%, non ha scadenza. La novità, introdotta dallo scorso 4 maggio, vale anche per il certificato rilasciato dal medico curante. La precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate in risposta ad un contribuente portatore di handicap al 90% in situazione di gravità, in possesso dell'attestato di riconoscimento della condizione sanitaria e di un certificato rilasciato da un ortopedico della Asl, che attesta il carattere cronico delle menomazioni e l'elenco dei sussidi utili per la patologia riscontrata. Fino allo scorso 4 maggio, l'acquisto dei sussidi per i quali è disposta l'applicazione dell'aliquota IVA 4% era condizionata alla presentazione di un certificato specialistico rilasciato dalla Asl, con validità non anteriore a dodici mesi. L'aliquota IVA ridotta si applica anche ai sussidi tecnici ed informa-

tici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), oltre che per gli ausili che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. Per fruire dell'aliquota IVA al 4%, le persone con disabilità devono produrre, all'atto dell'acquisto, una copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Nel caso in cui da tale certificato non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e/o informatico e la menomazione permanente, la certificazione può essere redatta dal medico curante. Attenzione: nel caso in cui il verbale della commissione medica non contenga le indicazioni riguardanti il collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici e/o informatici, in quanto rilasciato precedentemente al 4 maggio, l'interessato deve esibire l'attestazione del medico specialista.

CF

Agevolazioni fiscali prima casa

La pertinenza deve essere in categoria coerente

Le agevolazioni fiscali prima casa non possono essere riconosciute alle pertinenze che al momento della compravendita sono accatastate in categoria diversa da C/2, C/6 e C/7. Il contribuente che si è rivolto all'Agenzia delle entrate per avere dei chiarimenti, ha intenzione di acquistare una ex casa colonica, costituita da fabbricato principale e da vari annessi agricoli, censiti in categoria A/3 l'abitazione e D/10 (fabbricati rurali), gli annessi. L'intenzione del contribuente è quella di demolire e ricostruire i fabbricati, ricavando, dall'attuale insieme di annessi catastalmente censiti in D/10, un C/2 (cantine, soffitte, magazzini), un C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie) ed un C/7 (tettoie chiuse o aperte). I fabbricati saranno destinati a servizio della casa di abitazione quali pertinenze.

Contrariamente a quanto proposto dal contribuente, l'Agenzia ritiene che nel caso posto alla sua attenzione non si può beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa per la parte inerente all'acquisto del D/10, visto che la norma riserva le stesse agevolazioni, oltre che all'abitazione, alle pertinenze, una per ciascuna categoria catastale, che sono esclusivamente riconducibili a quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'elencazione delle categorie catastali è tassativa, pertanto, per beneficiare delle agevolazioni in commento, al momento dell'atto di acquisto i fabbricati devono essere già classificati o classificabili nelle categorie catastali sopra riportate ed è irrilevante l'intenzione progettuale dell'acquirente.

CT

DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Acquista on line i prodotti degli Agricoltori Italiani

www.dalcampoallatavola.it

Inquadra il QR Code
vai al sito

Scopri ricette, curiosità e tanto altro

Bonus & Superbonus

Intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso

Se da residenziale a strumentale, è ammesso solo l'ecobonus

Le spese sostenute per l'intervento di ristrutturazione di un appartamento, alla fine dei lavori destinato a divenire uno studio professionale, non fruiscono della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (36/50%) dato che quest'ultima è dedicata agli interventi effettuati su immobili residenziali. La detrazione connessa ad interventi di efficientamento energetico invece (ecobonus), si applica a prescindere dalla tipologia degli immobili, per cui nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può eventualmente fruire di quest'ultima tipologia di detrazione fiscale. Alle ristrutturazioni edilizie generiche, è destinata l'ormai storica detrazione dall'Irpef

del 36% delle spese sostenute, fino al limite di € 48mila, detrazione aumentata al 50% e su un limite di spesa di € 96mila, per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021. Per beneficiare della detrazione appena ricordata, gli interventi devono interessare edifici esistenti, anche solo in parte residenziali, a prescindere dalla categoria catastale. L'intervento prospettato dal contribuente, porterebbe quindi al cambio di destinazione residenziale dell'immobile e con esso, alla perdita dei benefici fiscali conseguenti, con l'eccezione dell'ecobonus.

CT

Interventi edilizi su immobili "in corso di definizione"

La categoria F/4 non impedisce di accedere al Superbonus

Gli interventi di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari, catastalmente censite in categorie diverse, sono ammessi al superbonus 110%, compresi gli interventi realizzati sull'unità censita in categoria F/4 "unità immobiliare in corso di definizione". Le disposizioni oggi vigenti in merito agli interventi che rientrano nel superbonus 110%, prevedono che il beneficio si applica anche agli interventi di ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dell'edificio, anche se non costituito in condominio. Agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in linea generale, le disposizioni previste per i condomini. Con riferimento agli

interventi antisismici, il tetto di spesa ammesso al superbonus è di € 96mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze, esistenti all'inizio dei lavori. Quanto sopra vale anche per le spese relative ai lavori di efficientamento energetico. All'unità immobiliare catastalmente censita in categoria F/4, per l'Agenzia si può applicare quanto già disposto per le unità immobiliari censite in categoria F/2 "unità collabenti", manufatti quindi già costruiti e catastalmente censiti. Gli interventi di efficientamento energetico possono quindi beneficiare del superbonus 110%, nel pieno rispetto dei presupposti dettati dalla norma, prima fra tutti, la presenza di impianti di riscaldamento.

CT

Interventi minimi, se necessari, ammessi al Superbonus

Lavori eseguiti sugli elementi strutturali degli edifici per risolvere specifiche criticità, possono fruire del 110% ma solo se accompagnati da un attestato di un professionista abilitato, che certifichi la necessità dell'intervento. Il caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, riguarda un fabbricato che ha situazioni critiche di lesioni strutturali, per le quali il contribuente ha intenzione di effettuare in intervento edilizio al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza statica. Tali interventi possono fruire del Superbonus, dato che si tratta di riparazione o locali, a condizione che l'immobile non sia collocato in un comune colpito da evento sismico e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza e corrisposto il contributo per la ricostruzione. Gli interventi di ri-

parazione o locali, quelli cioè che favoriscono lo sviluppo della "duttilità della struttura", quali ad esempio, il rafforzamento dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, rientrano nel Superbonus 110%. Condizione necessaria è l'attestazione di un professionista abilitato, che attesti che i lavori per l'adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica dell'edificio, rientrano tra gli interventi di riparazione o locali. Se l'immobile è collocato in un comune colpito da evento sismico verificato dopo il 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è prevista l'erogazione del contributo per la ricostruzione, il Superbonus non è ammesso, in quanto alternativo al contributo stesso.

CF

Infissi con nuove dimensioni: Superbonus solo se non sono ampliati

Ammissa la detrazione fiscale Superbonus 110% solo se i nuovi serramenti, seppure con diversa geometria, hanno una superficie totale minore o uguale a quella preesistente. Questa la conclusione dell'Agenzia delle entrate a cui si è rivolto un contribuente che in occasione di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, intende sostituire gli infissi, nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio. La sostituzione potrà beneficiare della

detrazione fiscale Superbonus al 110% quale "intervento trainato", anche se i nuovi infissi avranno una differente superficie ed a condizione che sia rispettato il principio del risparmio energetico ma non di superfici maggiori di quelli esistenti prima dell'intervento. L'intervento deve rientrare nei criteri di ristrutturazione e non di nuova costruzione e la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio energetico.

CT

Bonus facciate: detrazione Irpef al 50%

Ennesimo chiarimento dell'Agenzia delle entrate in merito agli interventi che possono dare diritto ad una delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi edilizi. In merito alla detrazione Irpef 90%, l'Agenzia ha stabilito che non possono beneficiarne i contribuenti che effettuano interventi per il recupero delle facciate interne, doto che la condizione richiesta dalla norma è che siano visibili dalla strada. Possono invece beneficiare dell'aliquota Iva ridotta al 10%, a condizione che l'immobile interessato sia catastalmente classificato in categoria A, in quanto unità abitativa, anche se di pregio (nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia si trattava di un A9, castelli e palazzi di pregio). Due i quesiti posti. Il primo riguarda la possibilità usufruire della detrazione del 90% per gli interventi sulle facciate dell'edificio ed in particolare, se il beneficio in commento possa essere applicato anche per i lavori effettuati all'interno dell'immobile, su superfici nascoste allo sguardo dei cittadini che transitano su una strada a uso pubblico ma visibili ai frequentatori dell'immobile, un museo inserito in un percorso turistico regionale. Richiamando un pronunciamento precedente, l'Agenzia ricorda che per poter beneficiare della detrazione Irpef 90%, i miglioramenti devono essere fruibili dalla generali-

tà dei passanti su strade pubbliche, per cui non è estendibile alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, seppur di pregio o di luoghi di rilevanza culturale. La norma non individua un limite numerico di utenti/clienti che possono ammirarne il rinnovamento ma richiama l'esigenza della visibilità collettiva. La detrazione quindi, spetta per quegli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, riguardanti l'involucro esterno visibile dei fabbricati ed in particolare sugli elementi che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale. Al secondo quesito, inerente la possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta al 10%, prevista in caso di interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l'Agenzia ricorda che l'agevolazione può essere applicata per gli interventi riguardanti gli immobili catastalmente censiti in categoria catastale da A1 ad A11, con esclusione di A10 (uffici e studi privati) o loro pertinenze, indipendentemente dall'utilizzo ed anche se l'edificio nel quale sono collocati non ha destinazione esclusivamente residenziale.

CT

Superbonus per il fotovoltaico: Beneficio fiscale solo per l'edificio accatastato

L'intervento di installazione di un impianto per la produzione di energia solare può certamente beneficiare della detrazione fiscale Superbonus 110%, ma solo quale intervento "trainato" da un intervento "trainante". Se l'edificio è ancora in costruzione, non si può beneficiare della detrazione fiscale in commento per la sola installazione dell'impianto di produzione di energia solare, in quanto lo stesso edificio è sconosciuto al Catasto. Questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito presentato da un contribuente che sta ultimando i lavori di costruzione di un edificio residenziale unifamiliare. L'installazione di un impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione può beneficiare del Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti", prima dell'accatastamento dell'edificio. Le date delle spese sostenute per l'intervento trainato devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. La detrazione fiscale Superbonus 110% per la realizzazione di un nuovo sistema

per la produzione di energia solare è quindi in ogni caso subordinata alla contestuale effettuazione di opere trainanti di efficienza energetica o antisismici. La detrazione spetta esclusivamente per le spese relative all'installazione dell'impianto ed al sistema di accumulo. Se l'impianto fotovoltaico non è agganciato a un intervento "trainante", perché ad esempio è installato dopo l'accatastamento dell'edificio, quindi dopo la realizzazione di interventi di efficientamento energetico o antisismico, la detrazione non è fruibile. L'Agenzia ricorda che per beneficiare della detrazione, è necessario assicurare il doppio passaggio di classe energetica dell'edificio, produrre l'Attestato di Prestazione Energetica antecedente e successiva all'intervento ed effettuare gli adempimenti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici e quelli aggiuntivi documentali necessari per usufruire della detrazione del 110%.

CF



Unità collabente senza Ape: Ammessa la detrazione Superbonus 110%

L'Agenzia delle entrate ammette la possibilità di fruire della detrazione Irpef del Superbonus 110%, degli interventi di ristrutturazione edilizia di un'unità immobiliare collabente in categoria catastale F2, con aumento di volumi ed installazione dell'impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell'impianto per il recupero e riutilizzo dell'acqua piovana. Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate ad un'istanza di interpello di un contribuente che vuole recuperare un fabbricato pericolante, composto da due unità abitative e sprovvisto di APE, dal quale ricavare, previa demolizione e ricostruzione, due unità immobiliari abitative con aumento volumetrico, riduzione del rischio sismico, efficientamento energetico, installazione degli impianti elettrico, idraulico, smaltimento reflui e recupero e riutilizzo dell'acqua piovana da utilizzare per lo scarico dei servizi igienici. Se dal titolo autorizzativo risulta che non si tratta di un intervento di nuova costruzione, l'Agenzia ammette la possibilità di fruire del Superbonus 110% ma solo per i volumi già esistenti e non per l'aumento prospettato dall'istante. Il contribuente dovrà quindi avere due distinte fatturazioni, una per la ristrutturazione ed una per l'ampliamento. Per gli inter-

venti di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, l'Agenzia ammette già la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali conseguenti, anche se realizzati su immobili che solo dopo gli stessi saranno destinati ad abitazione. In tale ultima circostanza, è necessario che il provvedimento autorizzativo riporti il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Nessun problema per la mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), a condizione che dalla relazione tecnica ante lavori risulti l'esistenza di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti e che al termine dell'intervento, l'immobile raggiunga una classe energetica in fascia A. Anche le spese sostenute per la realizzazione degli impianti sopra descritti rientrano nel Superbonus quali spese accessorie, a condizione che oltre ad essere effettivamente realizzati, siano corredata da una relazione di tecnico abilitato con la quale attesti la rispondenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione all'intervento complessivamente eseguito.

CT

Fondo credito: Riaperti i termini per l'adesione per i pensionati della gestione pubblica

Sono stati recentemente riaperti i termini di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i pensionati ex dipendenti pubblici titolari di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti della PA, già iscritti all'ex Inpdap. L'adesione interessa anche i dipendenti ed i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla suddetta Gestione speciale di previdenza, che alla data del 1° gennaio 2020 non risultano iscritti alla citata Gestione unitaria. La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è un Fondo costituito per finanziare prestazioni di credito e welfare (mutui, prestiti, ecc.), riservate ai dipendenti pubblici in servizio ed in pensione ed è alimentato con una trattenuta sugli stipendi dei dipendenti. Sono interessati i dipendenti pubblici titolari di trattamento pensionistico a carico della Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti Statali, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cas-

sa Pensioni Sanitari. Possono iscriversi anche i pensionati che a seguito della privatizzazione dell'ente, hanno mantenuto l'iscrizione ad una delle suddette casse, i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa, i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette casse pensionistiche pubbliche (Fpld, Inpgi, Enpam, ecc.). L'istanza di adesione deve essere presentata telematicamente all'Inps, magari avvalendosi del Patronato INAC, entro il 20 febbraio 2022. L'adesione è irrevocabile e comporta una trattenuta dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i dipendenti in servizio, ridotta per i pensionati allo 0,15% dell'importo lordo della pensione e solo se l'importo della stessa è maggiore del trattamento minimo.

ROMOLO ESPOSITO



Comparto difesa

Ricalcolo delle pensioni

Con una recente circolare l'Inps ha recepito quanto stabilito dalla Corte dei Conti da sezioni riunite, in merito alla rideterminazione della pensione dell'ex personale in forza al Comparto difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ora in pensione. Il ricalcolo riguarda quei soggetti con meno di 18 anni di contributi accreditati entro la fine del 1995 e che quindi rientrano nel sistema di calcolo misto della pensione. Per inciso, la determinazione della Corte dei Conti è conseguente ai rilievi avanzati da anni dal Comparto difesa, sul sistema di calcolo fino ad oggi applicato dall'ente previdenziale. Il personale militare ha chiesto l'applicazione di un coefficiente di rendita del 44%, valorizzando con un'aliquota maggiore gli anni contributivi accreditati prima del 1996. L'Inps, invece, fino ad oggi ha attribuito una rendita molto inferiore, il 2,33%, al pari di quella attribuita ai dipendenti civili dello Stato. La Corte Sentenza ha respinto entrambe le interpretazioni riconoscendo un'aliquota di rendimento del 2,44% della base pensionabile per ogni anno di anzianità utile a tutto il 1995. L'Istituto dovrà procedere d'ufficio al ricalcolo della pensione del personale, riconoscendo agli interessati gli arretrati maggiorati degli interessi legali, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il ricalcolo dovrà riguardare anche i soggetti che hanno ancora ricorsi pendenti presso la Corte dei Conti.

LUCIA CICCAGLIONE

Ricongiungimento contributi

Supplemento anche al pensionato statale che esercita attività professionale

Non può essere negata la possibilità per il pensionato ex dipendente statale, di ricongiungere i contributi derivanti dall'attività professionale ed ottenere la liquidazione di un supplemento di pensione a carico della Cassa Stato. Questa la sintesi delle sentenze, pressoché univoche sull'argomento, rilevabili dalla giurisprudenza contabile ed in netto contrasto con ciò che sostiene l'Inps. Il caso in commento riguarda i pensionati di anzianità erogata dalla Cassa Stato, quali ad esempio, dipendenti scolastici, funzionari dello Stato, ecc., che dopo il pensionamento hanno svolto un'attività professionale, con il conseguente versamento dei contributi previdenziali/assicurativi, alla rispettiva cassa professionale. In linea generale, è consentito al professionista titolare di una pensione di anzianità, di chiedere all'istituto/ente erogatore, la ricongiunzione del periodo durante il quale ha svolto l'attività professionale, maturato successivamente al pensionamento e la liquidazione del supplemento di pensione, determinato in base ai contributi "ricon-

giunti". Tale possibilità, esercitabile entro un anno dalla cessazione dell'attività professionale, consente di ottenere la liquidazione del supplemento di pensione subito dopo la cessazione dell'attività, senza necessità di attendere il compimento di una specifica età anagrafica. Nonostante quanto stabilito dalla Corte dei Conti, l'Inps respinge le richieste presentate dai pensionati ex dipendenti statali, sostenendo che il supplemento di pensione spetta solo agli ex dipendenti del settore privato e degli enti locali ed agli iscritti alla gestione separata, dato che la norma istitutiva non li ha espressamente ricompresi. Pur vera quest'ultima affermazione, la Corte dei Conti ha affermato che proprio perché nella norma non è espressa alcuna categoria di ex lavoratori, il principio generale di diritto si deve applicare anche agli ex dipendenti statali.

CF

Dipendenti pubblici

Risoluzione d'ufficio a 65 anni per gli invalidi

Il dipendente del settore pubblico con un grado di invalidità di almeno l'80%, titolare di assegno di invalidità, può richiedere la pensione anticipata liquidata nella gestione dei lavoratori dipendenti privati (gestione Ago). Nel caso in cui decida di rimanere in servizio, l'Amministrazione pubblica che lo ha in carico può mantenerlo al lavoro fino al compimento del 65° anno di età. Al raggiungimento di tale età, se viene perfezionato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata, l'Amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente, potendo convertire l'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. In aggiunta al grado di invalidità di cui sopra, il lavoratore dovrà avere almeno 55 anni di età per le donne, 60 per gli uomini ed almeno 20 anni di contributi. L'effettivo pensionamento avverrà trascorsi dodici mesi. Maggiori informazioni presso gli uffici del Patronato INAC.

SR

Fondo Esattoriali

Ricalcolo contributivo per le pensioni

A distanza di quasi cinque anni dalla riforma del Fondo Esattoriali, l'Inps detta le regole per la rideterminazione delle pensioni, con l'obiettivo di valorizzare la contribuzione silente dei dipendenti del settore della riscossione. Saranno rideterminate con il sistema contributivo le pensioni di vecchiaia, reversibilità ed invalidità, erogate dal 1° luglio 2017. La rideterminazione della pensione interessa i lavoratori che nel sistema misto o contributivo hanno raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, un anno in meno se donne ed i lavoratori che hanno i contributi accreditati solo dal 1996 e che hanno almeno 64 anni di età e 20 anni di contributi, il cui importo di pensione non è inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Se la decorrenza della pensione anticipata è avvenuta dal primo al 21 luglio 2021, al lavoratore saranno corrisposti automaticamente gli arretrati.

LUCIA CICCAGLIONE

Pensioni

Niente arrotondamento dei periodi contributivi

L'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 dal lavoratore, per verificare se la sua pensione verrà determinata con il sistema di calcolo retributivo o misto, non può essere arrotondata. Questa la determinazione della Corte dei Conti, che ha di fatto confermato l'atteggiamento tenuto fino ad oggi dall'Inps, in merito al calcolo dei contributi di riferimento per l'applicazione del sistema di calcolo retributivo o misto della pensione: i 18 anni di contributi entro il 1995, necessari per il sistema di calcolo retributivo, devono essere perfezionati esattamente, senza alcun arrotondamento. Il principio generale che guida nel calcolo dei contributi accreditati dal lavoratore, consentirebbe di arrotondare il periodo accreditato al mese superiore, in presenza di contribuzione tra 16 e 29 giorni. Tale principio però, così come da sempre applicato dall'Inps, per la Corte dei Conti non è applicabile per determinare il raggiungimento dei 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, al fine di beneficiare del sistema di calcolo retributivo, in genere vantaggioso per il pensionando. Diciassette anni, 11 mesi e 29 giorni, quindi, non sono 18 anni ed il lavoratore/pensionando si dovrà rassegnare alla pensione determinata con il sistema misto.

LUCIA CICCAGLIONE


Enti locali

Il computo dei servizi a scavalco nel sistema pensionistico

I periodi di sovrapposti di contribuzione accreditata, sono utili per la determinazione dell'importo della pensione ma non per ottenerla: ai fini pensionistici, un anno di calendario con una doppia contribuzione, vale comunque un anno! Il caso in commento può interessare i lavoratori che nell'arco della vita lavorativa hanno avuto incarichi temporanei con copertura previdenziale ed assicurativa. Tali periodi lavora-

tivi consentono ai lavoratori interessati di beneficiare di una quota di pensione aggiuntiva, che non segue le ordinarie disposizioni del sistema retributivo o del sistema contributivo. L'importo conseguente è determinato dalla durata dell'incarico e dalle retribuzioni percepite.

SR



Licenziamento lavoratore domestico



Quali contributi versare

In caso di licenziamento del collaboratore domestico, il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi sia per i giorni di ferie eventualmente non beneficiate dal lavoratore, che per l'eventuale mancato preavviso. Al tal proposito l'Inps ha predisposto una funzione specifica all'interno del "Portale dei Pagamenti", che tiene conto di due date di cessazione dell'obbligo contributivo: la prima è inerente alla data di cessazione valida ai fini giuridici, ovvero, il giorno in cui termina il rapporto di lavoro; la seconda, successiva a quella giuridica, coincide con il termine dei giorni di eventuale mancato preavviso che hanno dato luogo all'erogazione della conseguente indennità sostitutiva. Sia le eventuali ferie non fruito, come tali da indennizzare, che i giorni di eventuale mancato preavviso, sono assimilate alla retribuzione, per cui il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali conseguenti, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Un esempio può essere utile a comprendere meglio: lavoratrice domestica licenziata senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate. Se il rapporto di lavoro è di 24 ore settimanali, l'anzianità di servizio è di due anni e la data cessazione è al 27 giugno, la lavoratrice ha diritto a 15 giorni d'indennità per mancato preavviso ed ha maturato 13 giorni di ferie (non fruito).

ALESSANDRA FACCENNA

Indennità una tantum da 2.400 euro

Il riesame unica alternativa alla causa legale

Con un recente messaggio, l'Inps consente la presentazione dell'istanza di riesame delle domande di indennità di € 2.400, istituita dal Decreto sostegni, negata dallo stesso Istituto. Il riesame deve essere presentato entro 20 giorni dalla comunicazione con la quale l'Istituto respinge la richiesta. Tra i soggetti che potrebbero avere necessità della presentazione del riesame in commento, rientrano i lavoratori stagionali o a tempo determinato e quelli impegnati nella somministrazione, del settore turismo e degli stabilimenti termali; i dipendenti stagionali o in somministrazione, occupanti in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti

gli autonomi e gli occasionali; i lavoratori delle vendite a domicilio; i lavoratori del settore spettacolo. Dato che ai beneficiari dei due precedenti indennizzi Covid 19, l'Istituto ha liquidato automaticamente l'indennità, sono eventualmente interessati alla presentazione del riesame i soggetti che non hanno presentato la domanda per gli stessi indennizzi. Il riesame deve essere adeguatamente motivato e supportato se del caso, da prove documentali e può essere presentato tramite il patronato INAC.

GC

Le attività usuranti

I vantaggi per il pensionamento

Nel particolarmente complesso sistema pensionistico italiano, alcune attenzioni (poche per la verità), vengono riservate ai lavoratori impegnati in attività definite "usuranti". Sono interessati i dipendenti, sia del settore privato che del pubblico, che hanno svolto attività riconducibili alle seguenti quattro categorie/attività:

- lavori in galleria, cava o miniera; ad alte temperature; in cassoni ad aria compressa; asportazione dell'amianto; lavorazione del vetro cavo; palombari; spazi ristretti;
- lavori notturni a turni e che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero non inferiore a 64 giorni lavorativi all'anno, o per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l'intero anno lavorativo;
- lavoratori addetti alla linea di catena;
- i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di svolgimento dell'attività lavorativa per ottenere il beneficio previdenziale loro dedicato, devono essere state svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure, per almeno la metà della vita lavorativa. Se più favorevole, i lavoratori di cui sopra possono andare in pensione con il sistema delle quote (somma di contributi ed età), previgente alla famigerata Riforma Fornero: almeno 35 anni di contributi ed almeno 63 anni e 7 mesi di età ed il contestuale perfezionamento della Quota99,6. I lavoratori dipendenti che hanno contributi accreditati anche nelle gestioni degli autonomi, possono andare in pensione con almeno 35 anni di contributi, 64 anni e 7 mesi di età ed il contestuale perfezionamento della Quota100,6.

GC



Assegno temporaneo

La misura ponte in attesa dell'Assegno Unico

In attesa che il tanto pubblicizzato Assegno unico entri in vigore (se mai entrerà in vigore!), il Governo ha emanato un decreto con il quale consente a chi non percepisce alcuna forma di intervento economico in favore del nucleo familiare, di percepire un trattamento economico noto come "assegno ponte". Per averne diritto, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dovrà essere in possesso di un Isee inferiore a € 50mila e congiuntamente, dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno di età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.

La misura si rivolge ai lavoratori autonomi, ai disoccupati privi di ammortizzatori sociali e più in generale, agli inattivi. Vi rientrano però anche i lavoratori dipendenti e assimilati, attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito e i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che già non percepiscono gli Assegni al nucleo familiare. È possibile, peraltro, cumulare il beneficio con le detrazioni per i figli a carico, il bonus bebè, il premio nascita, gli assegni erogati dai comuni a favore dei nuclei con almeno tre figli minori.

FRANCESCO AMBROSIO

Smart working

Lavoro agile e semplificato fino a fine anno

Fino alla definizione della disciplina da parte dei singoli contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre, la PA può attivare il lavoro agile in forma semplificata, ovvero, senza l'obbligo specifico accordo individuale tra amministrazione e lavoratore. Questa la sintesi di una recente circolare del Ministero del Lavoro, con la quale viene anche cancellata la percentuale minima, vincolante per la Pubblica amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile, condizionando lo smart working ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi. I lavoratori fragili, in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, potranno svolgere l'attività in modalità agile, se del caso con l'impiego in diversa mansione.

GC



Apprendistato

Via libera allo sgravio del 100% dei contributi per tre anni

I datori di lavoro, con massimo 9 dipendenti assunti, possono beneficiare dello sgravio dal versamento dei contributi per 36 mesi sulle assunzioni dei giovani tra 15 e 25 anni, per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore (apprendistato di I° livello), effettuate negli anni 2020/2021. Le assunzioni con questo tipo di apprendistato sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici. Nel caso di giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico, il datore di lavoro deve siglare un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del rapporto è fissata in base alla qualifica o del diploma da conseguire e non può superare 3 anni. Al termine del suddetto periodo, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro o trasformarlo in apprendistato professionalizzante; in assenza dell'una o dell'altra determinazione, il rapporto di lavoro prosegue con le caratteristiche del dipendente a tempo indeterminato. Se il rapporto viene trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, lo sgravio si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedente alla trasformazione, mentre per quelli successivi, si applicherà il regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante. Se il rapporto di lavoro prosegue al termine del periodo di apprendistato di I° livello, i benefici contributivi vengono mantenuti per un anno ma il datore di lavoro dovrà pagare un contributo integrativo.

FRANCESCO AMBROSIO

